REGOLAMENTO (CEE) N. 311/83 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1983

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2499/82 che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio, del 27 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che i nuovi strumenti di gestione del mercato attuati dal regolamento (CEE) n. 2144/82 sono applicabili per la prima volta nella campagna 1982/1983 ; che il regime precedente permetteva ai produttori di presentare i contratti di consegna conclusi a titolo della distillazione preventiva, ai fini del loro riconoscimento, sino a date che di solito si situano oltre il 20 gennaio ; che, per questa campagna, a motivo della novità e della complessità del regime gli operatori hanno potuto far funzionare soltanto in maniera imperfetta l'articolazione tra le varie misure di distillazione previste per l'inizio della campagna ; che, in tal modo, taluni quantitativi di vino da tavola o di vino adatto a produrre vino da tavola non hanno potuto beneficiare della distillazione preventiva, in quanto il termine per la presentazione dei contratti di consegna per tale distillazione è spirato il 20 gennaio 1983 ; che, per evitare che si manifestino difficoltà sul mercato ed al fine di agevolare il passaggio al nuovo regime dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, occorre procrastinare il termine di cui sopra, nonché altre date fissate in conformità del regolamento (CEE) n. 2499/82 della Commissione, del 15 settembre 1982 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 3189/82 [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2499/82 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 1 :
   - — la data del 20 gennaio 1983, che figura nel paragrafo 1, è sostituita dal 1° marzo 1983 ;
   - — la data del 10 febbraio 1983, che figura nel paragrafo 3, è sostituita dal 20 marzo 1983.
2. Nell'articolo 4, paragrafo 2, la data del 31 maggio 1983 è sostituita dal 31 luglio 1983.
3. Nell'articolo 11, paragrafo 4 :
   - — la data del 31 ottobre 1983, che figura nel primo comma, è sostituita dal 15 dicembre 1983 ;
   - — la data del 1° febbraio 1984, che figura nel secondo e terzo comma, è sostituita dal 16 marzo 1984.
4. Nell'articolo 16, paragrafo 1, la data del 1° maggio 1983 è sostituita dal 30 giugno 1983.
5. Nell'articolo 18, la data del 1° luglio 1983 è sostituita dal 16 settembre 1983.
6. Nell'articolo 21 :
   - — la data del 28 febbraio 1983, che figura nel paragrafo 1, è sostituita dal 15 aprile 1983 ;
   - — la data del 30 settembre 1983, che figura nel paragrafo 4, è sostituita dal 15 novembre 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 20 gennaio 1983.

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 267 del 16. 9. 1982, pag. 16.
(5) GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione